

L'ACCESSO AI SERVIZI ED AGLI ATTI PUBBLICI DEGLI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI dopo l'entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94 e l'emanazione delle prime circolari ministeriali

MATRIMONIO DELLO STRANIERO NON COMUNITARIO: VIETATO SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Riferimenti normativi

L'articolo 1, comma 15 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha integrato l'articolo 116 del codice civile, che risulta così modificato: "*Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano*".

La Circ. del M. dell'Interno del 7 agosto 2009 ha confermato l'impossibilità di contrarre matrimonio per lo straniero privo di valido titolo di soggiorno: "*Pertanto dall'entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti*".

Effetti

Impossibilità per lo straniero non comunitario privo di titolo di soggiorno di contrarre matrimonio anche con cittadino/a italiano/a o comunitario/a.

DICHIARAZIONE DI NASCITA: PER IL MINISTERO POSSIBILE ANCHE PER LO STRANIERO IRREGOLARE

Riferimenti normativi

Il comma 22, lett. g) dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n.286/1998 - Testo unico sull'immigrazione, prevedendo l'obbligo di esibire il titolo di soggiorno per accedere a determinati atti e servizi della pubblica amministrazione, con alcune rilevanti esenzioni (prestazioni sanitarie e prestazioni scolastiche obbligatorie): "*Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati*".

La Circ. del M. dell'Interno del 7 agosto 2009 ha attenuato gli effetti devastanti della norma precisando che l'esibizione di un valido titolo di soggiorno non è richiesta per il compimento di atti delicatissimi quali la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento di figli: "*Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6.*

Effetti

La modifica introdotta della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha suscitato diffuse preoccupazioni: l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale avrebbe vietato ai genitori privi di permesso di soggiorno di effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) o contestualmente di riconoscere il figlio naturale nell'atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale. Né gli effetti sarebbero stati eliminati dal rilascio - previsto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999 - del permesso di soggiorno per cure mediche per il periodo della gravidanza e fino ai 6 mesi dalla nascita del bambino alla madre ed al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 286/1998). Infatti tale permesso di soggiorno non può essere rilasciato agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o di documento equipollente, necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ed al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche") è previsto esclusivamente a favore del marito convivente, ma non del padre naturale.

La circolare del Ministero dell'Interno accoglie l'osservazione di molte associazioni che avevano rilevato criticamente come la norma della legge 15 luglio 2009, n. 94 facesse riferimento ai "provvedimenti di interesse dello straniero", mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato.

La circolare ora riconosce che la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento di figli non sono subordinati alla presentazione di un valido titolo di soggiorno, che il cittadino straniero non deve esibire né l'operatore dello stato civile può richiedere.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE: PER LO STRANIERO ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI ESIBIRE IL TITOLO DI SOGGIORNO, PER GLI OPERATORI DELLA SANITÀ PUBBLICA ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA IN FORZA DEL DIVIETO DI SEGNALAZIONE NON ABROGATO.

Riferimenti normativi

L'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini irregolarmente soggiornanti pone una questione interpretativa complessa che richiede una lettura coordinata delle norme vigenti.

A) Come risulta dal nuovo testo dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.286/1998 - Testo unico sull'immigrazione il cittadino straniero irregolarmente soggiornante non ha l'obbligo di esibire un valido titolo di soggiorno per accedere alle prestazioni sanitarie stabilite dall'art. 35 del Testo unico (*"cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva"*).

Per completezza riproponiamo il testo modificato dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n.286/1998: *"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati"*.

B) Ricordiamo anche che la legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto il reato penale contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro (art. 10 bis del Testo unico sull'immigrazione).

La criminalizzazione del soggiorno irregolare ha indotto il timore che gli operatori delle strutture sanitarie pubbliche avessero l'obbligo di denunciare il paziente straniero irregolarmente soggiornante se venuti comunque a conoscenza della condizione di irregolarità, nonostante l'esenzione dall'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per accedere alle prestazioni sanitarie.

Infatti, gli articoli gli artt. 361 e 362 del codice penale obbligano il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio a denunciare qualsiasi reato perseguibile d'ufficio di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa della funzione; e questo obbligo incombe in generale anche sugli operatori sanitari quando prestano servizio in strutture pubbliche.

- C)** In realtà la lettura coordinata delle norme che regolano l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte degli stranieri irregolarmente soggiornanti indica che gli operatori sanitari godono di una vera e propria esenzione dall'obbligo di denunciare i pazienti stranieri privi di permesso di soggiorno in forza del divieto di segnalazione sancito dal comma 5 dell'art. 35 del D. Lgs. 286/1998, ancora in vigore non essendo stato abrogato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Infatti, *"l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"*.

Effetti

La lettura sistematica delle norme consente di valutare con una certa serenità l'effetto delle nuove norme sull'accesso alle strutture sanitarie degli stranieri irregolarmente soggiornanti. Tuttavia come sottolinea l'appello di alcune associazioni (MSF-Medici Senza Frontiere, ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, SIMM-Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e OIGS-Osservatorio Italiano sulla Salute Globale) *"vi il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare e gli obblighi di denuncia che da esso discendono per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con il DIVIETO DI SEGNALAZIONE prevista dal citato comma 5 dell'articolo 35. Per tale ragione, MSF, ASGI, SIMM e OISG auspicano l'approvazione di disposizioni che garantiscano la piena applicazione del DIVIETO DI SEGNALAZIONE, essendo palese che non sussiste alcuna facoltà di denuncia degli stranieri privi di permesso di soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani"*.

Per ora le prime circolari ministeriali emanate per precisare contenuti e modalità di applicazione della legge 15 luglio 2009, n. 94 nulla precisano sulla questione.

Tempestive, invece, le note informative emanate dagli assessori regionali alla salute del Piemonte, della Puglia, del Lazio e della Toscana che invita gli operatori della sanità a *"proseguire in assoluta tranquillità nella Vostra opera di garanzia della abituale assistenza e cura a favore di tutti gli individui presenti sul territorio toscano, senza distinzione alcuna, invitando espressamente la popolazione immigrata a continuare ad avvalersi della assistenza sanitaria fornita dalla Regione Toscana"*.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE: PER LO STRANIERO ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI ESIBIRE IL TITOLO DI SOGGIORNO MA SOLO PER LE PRESTAZIONI SCOLASTICHE OBBLIGATORIE. RISCHI PER L'ACCESSO AL NIDO E ALLA SCUOLA MATERNA E PER GLI STUDENTI OLTRE L'OBBLIGO. E PER GLI OPERATORI DELLA SCUOLA NON VIGE IL DIVIETO DI SEGNALAZIONE.

Riferimenti normativi

La questione dell'accesso da parte dello straniero irregolarmente soggiornante al sistema di istruzione appare particolarmente delicata; infatti:

- A)** rimangono in vigore le norme che garantiscono ai minori comunque presenti sul territorio nazionale l'accesso all'istruzione. Questo diritto-dovere è sancito dal comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. n.286/1998 - Testo unico sull'immigrazione, secondo cui *"I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica"*. Che il diritto all'istruzione sia riconosciuto anche allo straniero privo di permesso di soggiorno è confermato espressamente anche dal D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 - Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione: *"I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla"*

regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva". Per inciso, questa norma non si occupa necessariamente ed esclusivamente dei minori perché può accadere che, nel momento in cui termina gli studi, uno studente sia passato alla maggiore età, come spesso si verifica anche per i non ripetenti in occasione dell'esame di diploma.

L'art 45 dello stesso D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 prevede poi, al secondo comma, che *"l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado".*

Dalla formulazione di questa norma, ancora vigente, possiamo dedurre che, indipendentemente dal fatto che l'iscrizione sia avvenuta con riserva o meno, e quindi in mancanza di una documentazione completa, è garantito comunque in ogni caso il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado, e quindi anche del titolo conclusivo della scuola superiore, trattandosi di scuole rientranti nella definizione di *scuole di ogni ordine e grado*. Questo anche se nel frattempo lo studente straniero è diventato maggiorenne, come capita a molti che si apprestano a sostenere l'esame di maturità.

Su questa questione è intervenuto anche il Consiglio di Stato che in una sentenza del 2007 ha precisato come una interpretazione normativa restrittiva, orientata ad inibire l'accesso all'esame di maturità per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni, *"oltre ad essere priva di un fondamento normativo, rischierebbe di produrre degli effetti irragionevoli: considerato infatti che, nella maggior parte dei casi, il compimento della maggiore età avviene prima del completamento della scuola superiore".*

- B)** Come abbiamo ripetutamente sottolineato il comma 22, lett. g) dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n.286/1998 - Testo unico sull'immigrazione prevedendo in generale l'obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno, fatta eccezione per le attività sportive temporanee (come era già disposto in precedenza), per i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie garantite dall'articolo 35, e per le prestazioni attinenti la formazione scolastica obbligatoria: *"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".*

In ambito scolastico, dunque, l'esenzione dall'obbligo di presentare il permesso di soggiorno è limitato alle sole prestazioni scolastiche obbligatorie che hanno la durata di 10 anni (Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 Agosto 2007, n. 139) e, pertanto, fino all'età minima di 16 anni. Oltre questo limitato ambito l'accesso al servizio scolastico parrebbe necessariamente subordinato all'esibizione del permesso di soggiorno.

In caso di applicazione restrittiva della lettera della norma modificata, al di fuori dell'ambito dell'istruzione obbligatoria lo studente straniero sarà obbligato ad esibire il permesso di soggiorno per fruire del servizio scolastico con effetti devastanti, cancellando di fatto le norme, pur non abrogate, che riconoscono al minore privo del permesso di soggiorno il diritto-dovere dell'istruzione e la possibilità di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. Il rischio è che, conclusa l'esperienza dell'istruzione obbligatoria, lo studente privo del permesso di soggiorno sia escluso dal sistema dell'istruzione.

- C)** Analogo e più grave problema si porrà per l'iscrizione al nido ed alla scuola dell'infanzia che non sono compresi nelle "prestazioni scolastiche obbligatorie": senza permesso l'iscrizione non potrà essere accolta, penalizzando pesantemente piccoli ed adulti, i genitori, insieme. Perché, stando così le cose, i genitori dei bimbi non avranno via d'uscita: o rinunceranno ad iscrivere i figli a nidi e materne pubbliche o, se lo faranno, correranno il rischio di essere denunciati e perseguiti per il reato di soggiorno illegale.

D) Infatti anche gli operatori dei servizi dell'infanzia e dell'istruzione nell'esercizio della loro funzione sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblici servizi ed, in quanto tali, in forza degli articoli 361 e 362 del codice penale hanno l'obbligo di denunciare qualsiasi reato perseguibile d'ufficio - quale è il reato di ingresso e soggiorno illegale - di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa della funzione. Ma, a differenza degli operatori della sanità, per chi opera nell'ambito scolastico non vige il divieto di segnalazione sancito dal comma 5 dell'art. 35 del D. Lgs. 286/1998 (*"l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"*). Cosa faranno gli incaricati di pubblico servizio, i dirigenti e gli operatori di nidi e materne comunali e statali?.

Effetti

Se non corrette da circolari ministeriali, le nuove disposizioni rischiano di produrre effetti devastanti sui bimbi, e sui loro genitori, dei nidi e delle materne e sui ragazzi che intendano continuare il percorso di studi oltre i limiti dell'istruzione obbligatoria e fino al conseguimento di titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. E potranno gli operatori di fronte ad una delicata scelta di coscienza.

Intanto c'è da capire:

- a) come le norme restrittive introdotte dal comma 22, lett. g) dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 si conciliano con le norme del Testo unico e del Regolamento di attuazione che comunque non sono state abrogate?
- b) L'iscrizione al nido o alla scuola materna può essere considerata atto compiuto nell'interesse del bambino e come tale esentata dall'obbligo di esibire il permesso di soggiorno, come previsto dalla Circ. del M. dell'Interno del 7 agosto 2009 per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione?
- c) L'obbligo formativo può essere compreso, pur con qualche forzatura, nelle prestazioni scolastiche obbligatorie?
- d) Quale obbligo di denuncia incombe sul personale scolastico che venga a conoscenza della condizione di irregolarità del soggiorno?

L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA PUÒ ESSERE SUBORDINATA ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELL'IMMOBILE. ISTITUITO IL REGISTRO DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA.

Riferimenti normativi

La legge n. 94 modifica sostanzialmente le disposizioni normative che disciplinano l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, che è condizione fondamentale per l'accesso di tutti i cittadini, italiani e stranieri, ad una serie di servizi e prestazioni e per il compimento di fondamentali atti giuridici (servizi sanitari e sociali, misure di protezione sociale quali l'edilizia residenziale pubblica, l'indennità di mobilità, ecc., iscrizione nelle liste di collocamento, rilascio della carta d'identità, sottoscrizione di contratti, patente di guida, ecc.). Per questa ragione l'ordinamento giuridico:

- 1) considera la residenza non una concessione discrezionale, ma un diritto soggettivo;
- 2) fissa disposizioni di competenza statale che devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per non determinare discriminazioni a danno dei cittadini;
- 3) riconosce a tutti i cittadini il diritto soggettivo alla residenza indipendentemente dalla natura dell'alloggio (abitazione disagiata, roulotte, grotte, ecc.), rilevando solo la situazione soggettiva di avere la dimora abituale nel territorio comunale" in forza delle disposizioni della Circ. M. Interno 29 maggio 1995, n.8, in realtà diffusamente e pervicacemente disattese dalle amministrazioni comunali.

In materia anagrafica le modifiche più importanti apportate dalla legge n. 94/2009 riguardano:

- A) l'iscrizione anagrafica e la variazione anagrafica che possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona dimora abitualmente;
- B) la residenza delle persone senza fissa dimora: dopo aver confermato che *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio”* le nuove norme:
- introducono l'obbligo di *fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio;*
 - *istituiscono* un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora, il cui funzionamento sarà regolamentato con un successivo decreto ministeriale.

Effetti

- A) La modifica costituisce uno stravolgimento dei principi dell'ordinamento anagrafico: l'introduzione di un requisito relativo alle caratteristiche dell'immobile alloggio (“condizioni igienico-sanitarie”), sottoposto discrezionalmente alla verifica degli uffici comunali, snatura la funzione dell'anagrafe che dovrebbe limitarsi all'accertamento della dimora abituale e svuota di fatto la residenza come diritto soggettivo.

Le nuove disposizioni pongono rilevanti questioni di natura giuridica e sociale:

- a) risulta indeterminata la nozione di “condizioni igienico-sanitarie”: la norma non fa riferimento a niente di preciso, non a norme oggettive o a dati tecnici;
- b) la decisione sulla residenza - condizione fondamentale per l'accesso ai diritti di cittadinanza - viene affidata alla soggettività, alla discrezionalità (*“possono dar luogo alla verifica”*) delle amministrazioni comunali e dei loro funzionari, i quali potranno decidere, di volta in volta, se fare la verifica o non farla e quali criteri far valere o meno;
- c) parlando esclusivamente di “immobili” si esclude implicitamente chi vive in roulotte, camper e campi nomadi;
- d) la norma è destinata a produrre danni gravissimi per i cittadini che vivono situazioni di disagio alloggiativo. Infatti, moltissime abitazioni, anche tra quelle reperibili dietro lauto compenso nel mercato privato, non potranno rispondere ai nuovi criteri, in un Paese in cui oltre il 50% delle abitazioni è privo del certificato di agibilità. Il provvedimento andrà ad intaccare i diritti dei cittadini migranti, dei comunitari e degli stessi cittadini italiani per i quali l'esclusione dall'iscrizione anagrafica produrrà la perdita di fondamentali diritti sociali, civili e politici, peggiorando pesantemente le generali condizioni di vita e di convivenza.

È evidente che questa norma nulla c'entra con la sicurezza: il vero obiettivo di queste disposizioni, come di altre della legge, è quello di rendere la vita difficile ai cittadini stranieri in quanto tali, anche a gente che ha il permesso di soggiorno e che con tale permesso chiede la residenza per sviluppare percorsi di piena integrazione sociale.

- B) Per quanto riguarda la situazione anagrafica delle persone senza fissa dimora si deve considerare che la residenza è cruciale nel determinare la possibilità o l'impossibilità di attuare percorsi di reinserimento e di inclusione sociale. La circolare del M. dell'Interno del 7 agosto 2009 ha individuato la ragione delle nuove disposizioni nella esigenza di *“evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato”*.

In realtà non ci sarebbe alcun problema di registrazione se i comuni italiani applicassero correttamente la normativa sulla iscrizione anagrafica, dando residenza alle persone senza fissa dimora presso un indirizzo convenzionale, oppure presso istituzioni e realtà deputate a svolgere servizi di assistenza e di cura alle persone senza dimora. Invece di andare nella direzione della diffusione di questa soluzione del problema anagrafico di questi nostri concittadini, si è scelta l'istituzione del registro nazionale, avvalorando la possibilità che si proceda verso una “centralizzazione” della residenza anagrafica dei senza dimora. L'iscrizione anagrafica viene così disgiunta dai luoghi dove si svolge la consuetudine di vita delle persone con effetti imprevedibili sulla praticabilità dell'accesso ai diritti ed ai servizi.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: NECESSARIO UN ALLOGGIO DOTATO SIA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI CHE DELL'IDONEITÀ ABITATIVA. SEMPRE PIÙ DIFFICILE IL RICONGIUNGIMENTO.

Riferimenti normativi

Alcune norme della legge n. 94/2009 modificano la disciplina del ricongiungimento familiare. Tra l'altro viene richiesto ai fini del ricongiungimento familiare dello straniero (con coniuge, figli minori, figli maggiorenni totalmente invalidi e, a condizioni restrittive, i genitori), la disponibilità di un alloggio dotato sia dei requisiti igienico-sanitari sia dell'idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Il precedente testo dell'art. 29, comma 3, lett. a del Testo unico sull'immigrazione - D.Lgs. n. 286 del 1998 richiedeva alternativamente il certificato di idoneità alloggiativa o quello igienico-sanitario. Ora la nuova disposizione impone di presentare non più alternativamente, ma congiuntamente il certificato di idoneità alloggiativa e quello igienico-sanitario, entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali.

Effetti

Già rappresentava un ostacolo pesante all'esercizio del diritto all'unità familiare il requisito dell'idoneità alloggiativa, cioè l'abitare un alloggio sufficientemente ampio secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale. Molti stranieri sono stati obbligati talvolta a rinviare il ricongiungimento o a richiedere dolorosi ricongiungimenti parziali, in attesa dell'appartamento idoneo di cui nemmeno moltissime famiglie italiane dispongono.

L'obbligo di certificare sia l'idoneità alloggiativa che i requisiti igienico-sanitari aggrava le difficoltà per il ricongiungimento familiare.

Peraltro mentre l'idoneità alloggiativa è valutata sulla base di parametri oggettivi, non è chiaro cosa si intenda per condizioni igienico-sanitarie dell'immobile a scopo abitativo, come abbiamo già osservato analizzando le nuove disposizioni in materia di residenza..

Appare comunque evidente la finalità tutta ideologica del Pacchetto sicurezza: non combattere la criminalità ed affrontare i motivi della insicurezza sociale, ma rendere più incerte e precarie le condizioni di vita delle persone straniere - anche di quelle assolutamente regolari, come in questo caso - ostacolando con norme crudeli e vessatorie l'accesso ai diritti fondamentali come il diritto all'unità familiare pur unanimemente considerata fondamentale fattore di integrazione sociale.

Persone nucleo familiare	Superficie utile minima - mq.	Numero minimo stanze da letto
2	35	1
3	50	2
4	55	2
5	65	2
6	75	3
7	90	3
8	95	3
9	105	4
10	115	5

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.

Trento, 8 settembre 2009